

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IANNI, SARTORI, TANI e BUSSETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1989

Principi per la riorganizzazione degli enti pubblici di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70

ONOREVOLI SENATORI. - L'emanazione della legge 9 marzo 1989, n. 88, sulla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, suggerisce l'opportunità - per altro emersa nel corso del dibattito parlamentare - di estendere alcune norme della legge stessa agli altri enti pubblici non economici inclusi nella tabella di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si tratta, più precisamente, delle norme che affermano i principi della economicità ed imprenditorialità della gestione dei servizi e delle attività di istituto, di quelle di cui agli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 e dell'articolo 1, comma 3, della richiamata legge n. 88.

La necessità di detta estensione si giustifica con l'esigenza di conferire agli enti in questione più ampi spazi di autonomia per realizzare un maggiore grado di snellezza, di funzionalità, di efficienza e di produttività nel perseguimento dei fini istituzionali.

D'altronde, non troverebbe alcuna giustificazione aver riconosciuto l'esigenza predetta solo nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e non anche verso gli altri enti tabellati nella legge n. 70 del 1975 fra i quali quelli che svolgono attività nello stesso settore previdenziale ed assistenziale che, spesso, non godono di alcun contributo a carico dello Stato.

L'estensione invocata potrà manifestare la necessità di provvedimenti riorganizzativi, anche per la parte concernente la composizione

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli organi degli enti; ed a ciò dovrebbe provvedere il Governo appositamente delegato.

Si rendono, per altro, necessari alcuni adeguamenti della normativa di cui alla surrichiamata legge n. 70 del 1975, a distanza, ormai, di quasi un quindicennio dalla sua entrata in vigore, tendenti anche essi a recepire l'esigenza di funzionalità e di snellezza dell'azione amministrativa ed ad eliminare le dannose lentezze nell'attuazione delle scelte politiche operate con le contrattazioni di comparto.

Nei confronti degli enti che non godono di contributi dello Stato e per i quali la vigente

normazione preveda che i componenti dei consigli di amministrazione siano eletti dagli iscritti, soci od associati, ovvero designati da parte delle rispettive organizzazioni di categoria, si propone il superamento della disciplina di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, come integrato dall'articolo 6, secondo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Lo scopo di quest'ultima proposta è anche esso quello di riconoscere in concreto a tale istituzione una maggiore autonomia di gestione ed alle categorie degli iscritti la più ampia facoltà di scelta dei loro rappresentanti negli organi di amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Estensione della normativa concernente la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88, agli enti pubblici non economici)

1. Le disposizioni della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relative ai criteri di economicità ed imprenditorialità nella gestione dei servizi e delle attività affidate nonchè quelle di cui agli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 della stessa legge sono estese, in quanto applicabili e fatte salve la composizione degli organi e la individuazione dei Ministeri vigilanti, agli enti inclusi nella tabella di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Agli altri enti previdenziali ed assistenziali è estesa altresì la norma di cui all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 88 del 1989, ferma restando la competenza alla gestione di un unico fondo per le prestazioni obbligatorie.

Art. 2.

(Tabella di inquadramento degli enti)

1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 20, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, gli enti vengono classificati in due livelli.

2. La tabella e i singoli decreti delegati successivamente adottati in base all'articolo 3, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono modificati nel senso che gli enti classificati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge n. 70 del 1975, come enti di secondo livello assumono la qualificazione di enti di alto rilievo (I livello) e gli enti di terzo livello assumono la qualificazione di enti di notevole rilievo (II livello).

Art. 3.

(Organi e normative specifiche)

1. Il Governo è delegato ad emanare provvedimenti normativi atti a disciplinare la composizione degli organi degli enti e gli altri aspetti specifici sul piano organizzativo e funzionale dei singoli enti ricompresi nella legge 20 marzo 1975, n. 70, in coerenza con i principi di cui all'articolo 1 della presente legge,

2. La disciplina stabilita dall'articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, come integrato dall'articolo 6, secondo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, non opera nei confronti degli amministratori degli enti pubblici ai quali non vengono erogati contributi dello Stato e per i quali le leggi istitutive, i regolamenti e/o gli statuti prevedano le designazioni da parte delle rispettive organizzazioni di categoria e/o dei consigli di amministrazione o la elezione, diretta o di secondo grado, da parte degli iscritti, soci od associati.

3. In sede di istituzione o di riordino per legge di enti già esistenti, non compresi nella tabella allegata alla legge n. 70 del 1975, la legge istitutiva o di riforma stabilirà l'eventuale inclusione dell'ente nella medesima tabella sopra indicata.

Art. 4.

*(Accordo nazionale
e recepimento con delibere degli enti)*

1. In deroga alle disposizioni della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli accordi stipulati per il comparto degli enti pubblici sono resi efficaci dai singoli enti con deliberazioni del consiglio di amministrazione, sottoposte alle procedure di controllo di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 5.

(Accordi integrativi)

1. Gli enti di cui alla tabella indicata nella legge 20 marzo 1975, n. 70, stipulano altresì accordi integrativi con la medesima cadenza

triennale. Tali accordi possono comportare oneri aggiuntivi purchè gli stessi siano posti a carico di entrate di bilancio non derivanti da apporti statali, nè da trasferimenti nell'ambito della contabilità nazionale.

2. Alle uscite derivanti dagli oneri di cui al comma 1 deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo.

3. Le entrate utilizzabili ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 possono essere costituite con i corrispettivi dei servizi erogati dagli enti, diversi da quelli che presentano carattere obbligatorio. Tali entrate danno luogo a gestioni aventi una propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'ente. Tali gestioni sono comunque sottoposte alle norme sui bilanci e sul controllo contabile, di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 6.

(Progetti speciali)

1. In sede di accordo nazionale saranno stabiliti i criteri di estensione, agli enti inclusi nella citata tabella della legge 20 marzo 1975, n. 70, del meccanismo di finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, prevedendo comunque che gli oneri finanziari aggiuntivi non superino lo 0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'ente ed inoltre che essi siano determinati specificamente per ciascun ente secondo criteri di perequazione in rapporto al numero di dipendenti dell'ente stesso.